



2026/1832

29.7.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/1832 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2026

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso e scrofe e verri di specie suine minori (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z.o.o.), e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) L'acido benzoico è stato autorizzato per un periodo di 10 anni dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a scrofe, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso e da riproduzione, dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 ⁽⁴⁾ come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e dai regolamenti di esecuzione (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031 ⁽⁵⁾ come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso.
- (3) In conformità all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso e scrofe e verri di specie suine minori. Nella domanda è stato chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici» e nel gruppo funzionale «altri additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 27 gennaio 2026 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito elementi di prova del fatto che l'acido benzoico continua a essere sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori e per l'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'acido benzoico dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, per gli occhi e per le vie respiratorie e che non è stato considerato un potenziale sensibilizzante della pelle. L'Autorità ha indicato che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione non comprende una

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/900 della Commissione, dell'8 giugno 2016, concernente l'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a scrofe (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd.) (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/900/oj).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/983 della Commissione, dell'11 luglio 2018, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Product Sp. z o o.) (GU L 176 del 12.7.2018, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/983/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1550 della Commissione, del 16 ottobre 2018, relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1730/2006 e (CE) n. 1138/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd) (GU L 260 del 17.10.2018, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1550/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1031 della Commissione, del 15 luglio 2020, relativo all'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd rappresentato da DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (GU L 227 del 16.7.2020, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1031/oj).

⁽⁶⁾ EFSA Journal. 2026;24:e9919. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9919>.

proposta di modifica o di integrazione delle condizioni dell'autorizzazione originale che inciderebbe sull'efficacia dell'additivo. Essa ha pertanto concluso che nel contesto del rinnovo dell'autorizzazione non è necessario valutare l'efficacia dell'additivo. Essa non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.

- (5) Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all'attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione effettuata nel contesto della precedente autorizzazione riguardo al metodo di analisi dell'acido benzoico come additivo per mangimi. In conformità all'articolo 5, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ⁽⁷⁾, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.
- (6) Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che l'acido benzoico soddisfi le condizioni stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo per suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso e scrofe e verri di specie suine minori. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell'additivo.
- (7) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'acido benzoico come additivo per mangimi, è opportuno abrogare i regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031.
- (8) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione dell'acido benzoico, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dal rinnovo dell'autorizzazione.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione della sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione

I regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031 sono abrogati.

Articolo 3

Misure transitorie

1. L'additivo per mangimi acido benzoico, quale autorizzato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2016/900, (UE) 2018/983, (UE) 2018/1550 e (UE) 2020/1031, e le premiscele contenenti tale additivo, prodotti ed etichettati prima del 18 febbraio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj>).

2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l'additivo per mangimi di cui al paragrafo 1, prodotti ed etichettati prima del 18 agosto 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 18 agosto 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

—

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento: incremento di peso o indice di conversione alimentare).									
4d210	DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.	Acido benzoico	<i>Composizione dell'additivo</i> Acido benzoico (≥ 99,9 %) Forma solida <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Acido benzoico ⁽¹⁾ C ₇ H ₆ O ₂ Numero CAS: 65-85-0 Impurezze: — acido ftalico: ≤ 100 mg/kg, — bifenile: ≤ 100 mg/kg. <i>Metodi di analisi</i> ⁽²⁾ Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298.	Suinetti svezzati	—	5 000	5 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi indicare: «I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati come tali ai suinetti svezzati. I mangimi complementari contenenti acido benzoico devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.». 4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi	18 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale degli occhi e della pelle.	
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (riduzione del pH urinario).									
4d210	DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.	Acido benzoico	Composizione dell'additivo Acido benzoico (≥ 99,9 %) Forma solida	Suini da ingrasso	—	5 000	10 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi indicare: «I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati come tali a suini da ingrasso, scrofe, specie suine minori da ingrasso e scrofe e verri di specie suine minori. I mangimi complementari contenenti acido benzoico devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.».	18 agosto 2036
			Caratterizzazione della sostanza attiva Acido benzoico ⁽¹⁾ C ₇ H ₆ O ₂ Numero CAS: 65-85-0 Impurezze: — acido ftalico: ≤ 100 mg/kg, — bifenile: ≤ 100 mg/kg. Metodo di analisi ⁽²⁾ Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298.	Scrofe Specie suine minori da ingrasso Scrofe e verri di specie suine minori	—	5 000	5 000		

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale degli occhi e della pelle.	
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di rendimento).									
4d210	DSM Nutritional Products Ltd rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.	Acido benzoico	Composizione dell'additivo Acido benzoico (≥ 99,9 %) Forma solida Caratterizzazione della sostanza attiva Acido benzoico ⁽¹⁾ C ₇ H ₆ O ₂ Numero CAS: 65-85-0 Impurezze: — acido ftalico: ≤ 100 mg/kg, — bifenile: ≤ 100 mg/kg. Metodo di analisi ⁽²⁾ Per la determinazione dell'acido benzoico nell'additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti: cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore UV (HPLC-UV) - EN 17298.	Suini da ingrasso	—	3 000	10 000	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. L'additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati. 3. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo, delle premiscele e dei relativi mangimi indicare: «I mangimi complementari contenenti acido benzoico non possono essere somministrati come tali ai suini da ingrasso. I mangimi complementari contenenti acido benzoico devono essere accuratamente mescolati con altre materie prime per mangimi della razione giornaliera.».	18 agosto 2036

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Nome dell'additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
								4. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale degli occhi e della pelle.	

⁽¹⁾ Noto anche come acido benzenicarbossilico o acido fenilcarbossilico.

⁽²⁾ Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.